



COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA

Numero 60 del 28/07/2017

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | MISURE DI SICUREZZA URBANA- DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI EVENTI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO SU AREE PUBBLICHE. |
|-----------------|---|

IL SINDACO

- CONSIDERATO che in seguito ai recenti drammatici eventi verificatisi a Torino si e'manifestata la necessita'di intervenire a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita'pubblica in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale), di qualsiasi raduno di persone su aree pubbliche;

- VISTA a tal proposito la Circolare del Ministero dell' Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all' accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

- CONSIDERATO che la citata Circolare prevede – tra l' altro - la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumita';

- RITENUTO che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all' euforia collettiva, possa far registrare l' uso improprio degli stessi, nonche'fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediata vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l' incolumita'delle persone;

- RITENUTO peraltro che gli spettatori possano giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione gia' in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

- CONSIDERATO inoltre che l' assunzione di alcolici e superalcolici in situazioni di generale

affollamento ed euforia sia rischiosa e pregiudizievole dell'incolumità delle persone e delle cose;

- RITENUTO quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di superalcolici ed il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

- CONSIDERATO che l'adozione di un tale eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo è giustificata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il decoro pubblici, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

- RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il T.U.L.P.S. ;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate e qui richiamate:

1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni a : titolari di pubblici esercizi, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;

2. È fatto altresì divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;

3. È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.

L'inosservanza del presente provvedimento salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punito ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. Fatte salve altre fattispecie di illecito penale/ e/ o amministrativo.

La Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Prof. Luigi Mastino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.